

COMUNE DI LANDIONA  
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DAL LATO TECNICO ED IGIENICO - SANITARIO**  
**DURANTE LO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 19 DEL 18/6/1987

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 1 DEL 05/02/1990

## **INDICE**

### **TITOLO I** Gestione del servizio

- Art. 1 Assunzione comunale del servizio
- Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Sostanze non considerate rifiuti
- Art. 4 Limiti territoriali del servizio
- Art. 5 Periodicità del servizio
- Art. 6 Limiti territoriali del servizio di spezzamento dei rifiuti
- Art. 7 Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani
- Art. 8 Discarica dei rifiuti solidi urbani
- Art. 9 Divieto di abbandono dei rifiuti
- Art. 10 Autorizzazione alla discarica

### **TITOLO II** Attività di smaltimento dei rifiuti speciali

- Art. 11 Smaltimento rifiuti speciali
- Art. 12 Costo di smaltimento dei rifiuti speciali
- Art. 13 Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili
- Art. 14 Veicoli a motore rimorchi e simili

### **TITOLO III** Attività di smaltimento dei rifiuti tossico nocivi

- Art. 15 Smaltimento dei rifiuti
- Art. 16 Autorizzazione
- Art. 17 Durata delle autorizzazioni e poteri delle Regioni
- Art. 18 Documenti per il trasporto
- Art. 19 Registri di carico e scarico

### **TITOLO IV** Recupero e riciclaggio dei rifiuti

- Art. 20 Norme per il riciclaggio

### **TITOLO V** Utilizzo dei rifiuti solidi urbani

- Art. 21 Alimentazione di animali con rifiuti – divieti
- Art. 22 Alimentazione di animali con rifiuti – trattamento
- Art. 23 Bonifica di rifiuti alimentari
- Art. 24 Impianto bonifica di rifiuti alimentari nulla – osta
- Art. 25 Ubicazione impianto bonifica rifiuti
- Art. 26 Discarica e depositi rifiuti
- Art. 27 Trasporto dei rifiuti alimentari
- Art. 28 Residui alimentari delle famiglie agricole
- Art. 29 Servizio di raccolta rifiuti alimentari
- Art. 30 Rifiuti alimentari in porti, aeroporti e stazioni
- Art. 31 Residui crudi della lavorazione carni per alimentazione animali
- Art. 32 Personale del servizio nettezza urbana
- Art. 33 Regolamenti a norma di legge
- Art. 34 Personale

## TITOLO I GESTIONE DEL SERVIZIO

### Art. 1

#### Assunzione comunale del servizio

Il Comune di Landiona assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo XVIII sezione II del T.U. per la finanza locale, come modificato dal D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

Il servizio sarà gestito direttamente dal Comune; con deliberazione del Comune; con deliberazione del Consiglio Comunale il servizio potrà essere ceduto in gestione o in appalto a privati.

Il presente regolamento disciplina l'espletamento del servizio.

Per l'espletamento è dovuta una tariffa che viene fissata annualmente, salvo riconferma della tariffa in vigore, ove non si provveda all'adozione di nuove tariffe.

### Art. 2

#### Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali abbandonati o destinati all'abbandono.

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) I rifiuti di cui ai precedenti n. 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 4) I residui derivanti da lavorazioni di cui al precedente n. 3 dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;  
Sono rifiuti speciali:
  - 1) I residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
  - 2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
  - 3) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - 4) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - 5) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;
  - 6) I rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie.

Sono rifiuti tossici o nocivi i rifiuti che contengono le sostanze elencate dal D.P.R. n. 915/1982 inclusi i policlorodifenili e le loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

### Art. 3

#### Sostanze non considerate rifiuti

Al fine del presente regolamento non sono considerati rifiuti:

- a) I rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) I rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di ricorso minerale e dallo sfruttamento delle cave;
- c) Le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) Gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) Le emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 196, n. 615, ed i regolamenti di esecuzione;
- f) Gli esplosivi.

### Art. 4

#### Limiti territoriali del servizio

Ai fini dell'applicazione della tassa il territorio comunale in cui è istituito il servizio è così delimitato: tutto il territorio comunale.

Le zone di cui sopra risultano meglio delimitate nella planimetria allegata al presente regolamento.

Al di fuori del perimetro della zona in cui il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani è assunto con carattere di privativa dall'Amministrazione Comunale, il trasporto dei rifiuti solidi può essere accordato ai singoli privati, sotto l'adempimento delle particolari condizioni previste dal presente regolamento per la tutela igienico – sanitaria dell'abitato e per la difesa ecologica del territorio.

#### Art. 5 Periodicità del servizio

Il servizio si effettua con la seguente periodicità:  
due volte la settimana tranne il periodo estivo in cui si effettuerà tre volte.

#### Art. 6 Limiti territoriali del servizio di spazzamento dei rifiuti

Il servizio di spezzamento dei rifiuti è così delimitato:  
in tutto il territorio comunale.

#### Art. 7 Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, negli spacci di vendita, negli uffici ed altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti unifamiliari a perdere. Il Comune si doterà di appositi contenitori da posizionarsi in punti prestabiliti del territorio comunale, ove gli utenti debbono conferire i rifiuti solidi urbani in attesa della raccolta.

Detti contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici ed esalazioni modeste e devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

#### Art. 8 Discarica dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti raccolti dal servizio saranno scaricati nel punto di stoccaggio regolarmente autorizzato dalla Regione o dalla Provincia prestabilito dalla direzione del servizio. Lo smaltimento deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. 915/82 e dalla deliberazione Comitato Interministeriale 27/7/1984.

#### Art. 9 Divieto di abbandono dei rifiuti

E' vietato abbandonare, scaricare i rifiuti in aree pubbliche e private.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché si pongano o sorgano motivi sanitari ed igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere lo sgombrò di dette aree dai rifiuti scaricati con spesa a carico dei soggetti inadempienti. E' altresì vietato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, lo scarico dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche.

#### Art. 10 Autorizzazione alla discarica

La discarica non autorizzata è vietata.

I produttori dei rifiuti speciali e gli Enti e le imprese autorizzati dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendono impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione regionale.

L'autorizzazione deve, tra l'altro indicare:

- L'esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
- I tipi di rifiuti per cui la discarica è ammessa;
- I rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti tossico nocivi;
- I quantitativi massimi di rifiuti che possono essere scaricati;
- Le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;
- La durata massima dell'esercizio della discarica;
- Le modalità di ricopertura della discarica esaurita;
- Le possibilità di destinazione del terreno dopo l'esaurimento;
- La ricopertura della discarica;

- L'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

## TITOLO II ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

### Art. 11 Smaltimento rifiuti speciali

Le aziende che producono rifiuti speciali (derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi, rifiuti di ospedali e case di cura, demolizioni, scavi, macchine e apparecchiature deteriorate ed obsoleti, veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso, residui di attività dei trattamenti di rifiuti e di depurazione delle lavorazioni devono provvedere esse stesse allo smaltimento di tali rifiuti, chiedendo apposita autorizzazione alla Regione.

### Art. 12 Costo di smaltimento dei rifiuti speciali

Il costo relativo all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dei produttori medesimi.

Ove il servizio pubblico comunale sia disposto ad assumersene lo smaltimento, le imprese produttrici di rifiuti speciali possono affidare lo smaltimento dei rifiuti al servizio pubblico mediante apposita convenzione che stabilirà modalità e prezzo del servizio.

### Art. 13 Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle strutture sanitarie (purché non siano tossici e nocivi), si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell' Ambiente del 25/05/1989.

### Art. 14 Veicoli a motore rimorchi e simili

I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi dell'artt. 927-929 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione: il recupero di parti e la rottamazione avverrà con le procedure e modalità che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla Regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati nel quadro del piano prestabilito dalla Regione stessa.

Nel caso che il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune, il Comune non appena la Regione effettuerà la scelta delle aree da adibire a centri di raccolta stabilirà con deliberazione consiliare i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione.

Ove i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai Comuni o dai consorzi è necessario ottenere apposita licenza comunale che stabilirà i limiti massimi della superficie del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 100 dalla data del conferimento al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

Il Comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal regolamento.

## TITOLO III ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Art. 15  
Smaltimento dei rifiuti

Allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi debbono provvedere le imprese stesse che producono tali rifiuti, sia direttamente o indirettamente, affidando lo smaltimento ad imprese autorizzate, ovvero conferendo lo smaltimento al servizio comunale, se il servizio pubblico è disposto ad assumere l'onere, dietro stipulazione di apposita convenzione che fisserà modalità e costo del servizio. Lo smaltimento deve avvenire secondo le modalità previste dal D.P.R. 915/82 e dalla Deliberazione Comitato Interministeriale 27/7/1984.

Art. 16  
Autorizzazione

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico nocivi deve essere autorizzata dalla Regione.

Sono previste le seguenti autorizzazioni:

- a) Raccolta e trasporto;
- b) Stoccaggio provvisorio;
- c) Trattamento;
- d) Stoccaggio definitivo.

Nella domanda dovrà essere precisato da chi è svolta l'attività di smaltimento, dal produttore stesso o da terzi, nonché tutte le caratteristiche fisiche e chimiche dei rifiuti, delle modalità della fase di carico e scarico e dei mezzi usati per il trasporto.

La Regione fornisce i modelli predisposti per la domanda.

Art. 17  
Durata delle autorizzazioni e poteri delle Regioni

Le autorizzazioni di cui sopra hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La Regione, ove rilevi inosservanze, anche su segnalazioni degli organi predisposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterare violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 18  
Documenti per il trasporto

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi dell'autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico - fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in capo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti, colli o mezzi di trasporto dei rifiuti a carico intero dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre dopo stabilite.

Nel caso di importazione o esportazione di rifiuti tossici o nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19  
Registri di carico e scarico

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda alla stoccaggio definitivo di rifiuti tossici nocivi, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto con apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impianti di produzione: quantità prodotti, natura, composizione, caratteristiche chimico – fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;

per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno due anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo determinato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### TITOLO IV RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

##### Art. 20 Norme per il riciclaggio

Con regolamento a parte, si provvederà alle particolari prescrizioni da adottare per il recupero del materiale da destinare al riciclaggio e alla produzione di energia secondo le norme che verranno segnalate dai superiori dicasteri ministeriali e regionali e secondo particolari studi sulle caratteristiche principali dei rifiuti da smaltire nell'ambito del territorio comunale.

#### TITOLO V UTILIZZO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

##### Art. 21 Alimentazione di animali con rifiuti – divieti

Salvo quanto disposto al successivo art. 23 è vietato cedere per l'alimentazione degli animali, nonché detenere ad utilizzare per lo stesso scopo, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina, di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffuse.

##### Art. 22 Alimentazione di animali con rifiuti – trattamento

In deroga al divieto stabilito dall'art. 22, è consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare non umano, dei residui o rifiuti alimentari sopraindicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purché vengano sottoposti a bollitura per non meno di 1 ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altro, in un impianto centralizzato.

Tale deroga non riguarda i rifiuti non alimentari, ivi compresi quelli di animali, dei quali resta vietata l'utilizzazione a scopo alimentare a norma del precedente articolo.

La deroga, di cui al primo comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati, a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto sotto il controllo del direttore sanitario.

##### Art. 23 Bonifica di rifiuti alimentari

L'impianto centralizzato è il complesso di installazioni e di attrezzature rispondenti allo scopo e dotato di idonei requisiti igienico – sanitari, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari di cui al precedente art. 23 comma primo, provenienti da una o più fonti di produzione situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito della stessa zona o area.

##### Art. 24 Impianto bonifica rifiuti alimentari – nulla osta

Chiunque intende attivare l'impianto centralizzato deve munirsi del nulla osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del Regolamento di Prozia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8/02/1954, n. 320.

Le competenti autorità sanitarie dell'U.S.S.L. concederanno il nulla – osta quando, in seguito a sopralluogo, sarà accertata l'identità dell'impianto e della sua ubicazione, i requisiti delle autocisterne di cui al successivo art. 26 nonché la funzionalità delle installazioni e delle attrezzature.

Le autorità sanitarie di cui al precedente comma nel rilasciare il nulla – osta devono sentire le altre amministrazioni ed uffici pubblici competenti ove richiesto dalle norme vigenti.

#### Art. 25

##### Ubicazione impianto bonifica rifiuti

L'impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, su tale area è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La disposizione dei locali nonché la sistemazione delle attrezzature debbono essere progettate in modo da ottenersi due reparti nettamente separati e funzionalmente autonomi: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare e l'altro per la eventuale conservazione e l'inoltro dei residui bonificati, dal quale ultimo si potrà prescindere qualora il trattamento venga eseguito, sempre nell'impianto, direttamente in autocisterna idonee appositamente attrezzate ed adibite esclusivamente a tale scopo.

Il personale addetto all'impianto non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi; deve usare, pertanto ogni adeguata protezione igienica personale ed essere munito di apposite tute e scarpe da utilizzare soltanto nei locali di lavoro in cui è adibito.

L'attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria e sottoposta ai controlli dell'U.S.S.L., per quanto di competenza.

#### Art. 26

##### Discarica e depositi rifiuti

E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani e nelle loro immediate adiacenze.

Le competenti autorità sanitarie in relazione alle condizioni ambientali ed ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, stabiliscono la distanza dai depositi o discarichi entro cui è vietato tenere gli animali in allevamento.

Detti depositi o discarichi debbono essere convenientemente recitanti per evitare l'accesso di animali. Debbono, altresì, essere sottoposti ad efficace azione di disinfestazione e di lotta contro topi e mosche, nonché ad azione di denaturazione su tutti i rifiuti al fine di rendere inappetibili i residui alimentari.

#### Art. 27

##### Trasporto di rifiuti alimentari

Il trasporto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo di veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ovvero a mezzo di idonee autocisterne.

Per la loro raccolta debbono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta facilmente lavabili e disinfettabili.

E' vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui alimentari non bonificati che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto in promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati e non bonificati anche se contenuti in recipienti diversi.

Ogni trasporto di residui o rifiuti verso l'impianto centralizzato deve essere scortato da un buono di consegna in cui il fornitore deve indicare la quantità e la destinazione del materiale da bonificare.

Analogo buono di consegna deve scortare qualsiasi trasporto di residui o rifiuti bonificati: nel predetto buono il titolare dell'impianto centralizzato od il direttore sanitario dell'istituto di cura, deve attestare l'avvenuta notifica da annotare la quantità e la destinazione del materiale bonificato.

Ogni buono di consegna sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere trattenuto dal fornitore del materiale sia da bonificare che bonificato e l'altro sarà consegnato dal trasportatore al destinatario che dovrà conservarlo per almeno tre mesi.

#### Art. 28

##### Residui alimentari delle famiglie agricole



I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purché sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo cosiddetto familiare.

Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato o negli istituti di cura debbono subire il destino dei rifiuti urbani (esterni ed interni) previsto dalla normativa vigente.

Art. 29  
Servizio raccolta rifiuti alimentari

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categorie interessati e privati, debbono regolarmente, nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati alla alimentazione degli animali.

Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedono direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali, con le modalità igieniche stabilite dai Servizi Sanitari dell'U.S.L. competenti in materia.

Art. 30  
Rifiuti alimentari in porti – aeroporti – stazioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, delle stazioni e dei valichi di confine abilitati al traffico internazionale.

I residui alimentari che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria e dell'autostazione, debbono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 31  
Residui crudi della lavorazione carni per alimentazione animali

Le carni e visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purché riconosciuti sani dal Servizio Veterinario dell'U.S.L. possono essere somministrati crudi qualora lo richiedono le particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali.

Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto, la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale.

Le carni e i prodotti di cui sopra debbono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze dell'alimentazione animale.

Art. 32  
Personale del servizio nettezza urbana

Il personale addetto al servizio della nettezza urbana dovrà essere sottoposto alla vaccinazione antitetanica e norma della legge 05/03/1963, n. 292, modificato dalla legge marzo 1968, n. 419.

Art. 33  
Regolamenti a norma di legge

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme dei regolamenti locali di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità, nonché alle disposizioni delle leggi sanitarie.

Art. 34  
Personale

Al personale addetto alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, devono essere praticate le vaccinazioni di cui alla legge n. 419/68.